

D.D.G. n.

5572

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 15/09/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 16/09/2015 al n. 118897, con la quale il Sig. Randazzo Vincenzo, nato a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxxx, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 03/02/2020 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 144856 del 17/12/2019 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che il Sig. Randazzo Vincenzo ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 13/03/2020;
- VISTA la nota prot. n. 659 del 09/01/2020, successivamente rettificata con nota prot. n. 39277 del 25/08/2020, del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, il summenzionato dipendente non può essere collocato in quiescenza prima del 18/12/2020;
- VISTA la nota prot. n. 109519 del 25/11/2020 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 18/12/2020;
- VISTO il DA n. 600 del 27/11/1986, registrato alla Corte dei Conti il 31/01/1987, reg. n. 3, fgl n. 192, con il quale il predetto dipendente è stato nominato a decorrere dall'1/06/1985 nella qualifica di Assistente amministrativo, assumendo effettivo servizio in data 09/04/1986;
- VISTO il DDR n. 610 del 14/02/1998 con il quale al Sig. Randazzo Vincenzo sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza anni 5 e giorni 21;
- VISTO il DDG n. 10474 del 10/11/2004 con il quale il Sig. Randazzo Vincenzo, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO il foglio matricolare militare;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO che il Sig. Randazzo Vincenzo a decorrere dal 17/12/2020 vanta un'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 09/04/1986 al 17/12/2020	34	8	8
Servizio riconosciuto (DDR n. 610 del 14/02/1998)	5	0	21
Servizio militare dal 16/04/1985 all'8/04/1986	0	11	23
Totale anzianità contributiva utile a pensione	40	8	22

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 18/12/2020, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Randazzo Vincenzo, nato a xxxxxxxxx il xxxxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 02 DIC. 2020

IL DIRIGENTE GENERALE

C.Madonia

F.to



originale agli atti d'ufficio